SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 261**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1992, n. 426.

Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire nelle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti e Cuneo e nel comune di Alghero, al fine di fronteggiare situazioni di grave emergenza, conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e di ottobre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75, 10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni delle medesime regioni che saranno individuati con delibera della giunta regionale competente, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture varie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini.

Art. 2.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0475

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 settembre 1992, n. 427.

Regolamento recante norme sulle aree di telecomunicazione avanzata.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991; e, in particolare, l'art. 19 che disciplina i criteri per applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 relativo all'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 relativo ai contributi, canoni e tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazione (rete ISDN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 relativo alle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico della rete telefonica pubblica commutata pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali;

Considerata la necessità di istituire in ambito nazionale delle aree nelle quali vengano, in via prioritaria, offerte prestazioni di rete necessarie all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni di tipo avanzato per far fronte a particolari concentrazioni di utenza in aree territorialmente limitate;

Considerata l'opportunità con in tali aree venga estesa la tariffa per i collegamenti ad elevata intensità di traffico applicata ai collegamenti di un singolo utente;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la lettera GM/66939/4201DL/CR del 26 agosto 1992 con la quale è stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizione di area di telecomunicazioni avanzata

1. Si definisce area di telecomunicazioni avanzata, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensità di traffico, una zona territorialmente limitata, destinata ad insediamenti a prevalente attività terziaria, nel cui ambito si prevede una particolare concentrazione di utenti che svolgano attività di servizi, di affari e professionali, caratterizzati da intensa richiesta di scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni tale da giustificare investimenti per l'apprestamento di particolari infrastrutture di rete da parte del gestore della rete pubblica.

2. Per questa utenza, nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, è assicurata dal gestore pubblico:

a) l'offerta delle prestazioni di reti occorrenti per l'espletamento dei servizi di telecomunicazione definiti dal piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

b) l'impiego delle tecnologie più avanzate, sia per la sperimentazione di nuovi servizi, sia per una più elevata qualità dei servizi stessi;

c) l'applicazione di una politica tariffaria per i servizi regolamentati, ispirata all'incentivazione dell'uso delle telecomunicazioni.

3. Chiunque, anche nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, può offrire servizi applicativi e/o a valore aggiunto servendosi delle prestazioni di rete fornite in esclusiva dal gestore della rete pubblica.

4. Il gestore della rete pubblica assicura, all'occorrenza anche tramite strutture specializzate, l'interconnessione tra varie aree, ferma restando l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 6 esclusivamente agli utenti ubicati in ciascuna area.

Art. 2.
Ubicazione dell'area

1. Le aree di telecominicazioni avanzate, con le caratteristiche ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, possono riguardare solo territori, che la pianificazione urbanistica ha destinato ad insediamenti a prevalente attività terziaria ove si riscontrano intensi scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni, da individuare anche a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché degli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.
Caratteristiche dell'area

1. Le caratteristiche dell'area di telecomunicazioni avanzata sono le seguenti:

a) il perimetro deve essere identificato e racchiudere una superficie di norma non inferiore a 25 ettari e non superiore a 1.000 ettari;

b) l'area deve essere già provvista di opere di urbanizzazione primarie e secondarie di tipo integrato;

c) l'area è individuata sulla base del parere espresso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle autorità locali, aventi competenza urbanistica, circa le caratteristiche comportanti un preminente interesse per lo sviluppo socio-economico del territorio interessato.

Art. 4.
Requisiti progettuali dell'area

1. L'area di telecomunicazioni avanzata deve soddisfare i seguenti requisiti progettuali:

a) superficie edificata di almeno 150.000 metri quadrati destinata agli usi di cui all'art. 2, per almeno 7.000 addetti;

b) il raggiungimento di almeno 2.400 collegamenti su rete pubblica commutata con un numero di impulsi annui per collegamento di almeno 25.000;

c) 350 punti di accesso a reti dati (PARD) su circuiti diretti o su rete pubblica per trasmissione dati ovvero di 10 Mbit/s in termini di velocità nominale.

Art. 5.
Piano tecnico

1. Per la definizione di ciascuna area di telecomunicazioni avanzata, il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni sottopone al Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni un apposito piano tecnico esecutivo, con previsioni triennali, che è assoggettato, per l'approvazione, alla stessa procedura prevista per i piani tecnici compartimentali esecutivi.

2. Per l'approvazione del piano sono condizioni necessarie:

a) il rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 3;

b) l'indicazione dei tempi di realizzazione degli edifici e degli impianti di telecomunicazioni di cui sia prevista la costruzione e l'installazione nell'area di telecomunicazioni avanzata.

3. Successivamente all'approvazione del piano tecnico, per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 6, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'insediamento di almeno il 10% della potenzialità globale dell'area, in termini di metri quadrati edificati, numero di addetti, di collegamenti e di punti di accesso a reti dati;

b) la presenza nell'area e negli edifici che insistono sulla stessa di tutte le opere necessarie (canalizzazioni, locali, ecc.) all'installazione delle infrastrutture della rete pubblica di telecomunicazioni; tali opere sono definite in sede di progettazione con il gestore pubblico di telecomunicazioni.

Art. 6.

Tariffe

1. Nell'area di telecomunicazioni avanzata i canoni mensili di abbonamenti previsti per i gruppi di collegamenti ad elevata intensità di traffico si applicano anche ad una pluralità di collegamenti intestati a utenti diversi purché ubicati nell'area, esclusi in ogni caso gli utenti residenziali.

2. Per i collegamenti ad elevata intensità di traffico di cui al comma 1 il valore dello scatto è quello fissato dal relativo decreto ministeriale.

Art. 7.

Rapporto di utenza

1. La pluralità dei collegamenti di cui all'art. 6 può essere ceduta, in caso di più utenti, con polizza di abbonamento plurima da sottoporre alla sottoscrizione contestuale degli utenti interessati ovvero alla sottoscrizione di un rappresentante degli stessi che sia in possesso di qualificazione tecnico-economica idonea allo scopo.

2. Al fine di soddisfare specifiche richieste di qualità dei servizi di telecomunicazioni offerti nell'ambito dell'area, il gestore della rete pubblica può fornire assistenza tecnica personalizzata a condizioni da convenire con gli utenti interessati.

Art. 8.

Durata

1. Il presente regolamento è sottoposto a revisione entro quattro anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro: PAGANI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1992
Registro n. 33 Poste, foglio n. 95

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 19 del D.P.R. 12 gennaio 1991, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali (pubblicato nel suppl. ord. n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991), limitatamente al comma 1, lettera *g)*:

«1. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate, in conformità con le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni ed anche in relazione alle direttive della CEE, le tariffe delle seguenti prestazioni:

a)-f) (omissis);

g) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensità di traffico, che sarà applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento. La tariffa di cui alla presente lettera, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonché ad incentivarne l'utilizzo, sarà articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%. Il decreto ministeriale previsto nella presente lettera, oltre a definire la durata della sperimentazione, potrà aggiornare la predetta soglia di 20.000 scatti mensili in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti».

— Il D.L. n. 278/1992 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 9 luglio 1992).

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990, recante l'ordinamento delle autonomie locali:

«Art. 27 (*Accordi di programma*). — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

— La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Si trascrive il testo del relativo art. 11:

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 241/1990 (per il titolo si veda in nota all'art. 2):

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

92G0449

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 ottobre 1992.

Modalità relative alle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1992 di province, comuni, comunità montane e consorzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, concernente la «copertura tariffaria del costo di taluni servizi», il quale sancisce che: «le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38»;

Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989 concernente la «copertura tariffaria del costo di taluni servizi», il quale ai commi 1, 2, 3 e 4 sancisce, rispettivamente, che:

il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;

il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa;

le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori, in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione;

i costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature «... Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale ...»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, concernente il «fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni», il quale al comma 3 sancisce che la quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui al predetto art. 8 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi, ed al successivo comma 6 sancisce che la quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui al predetto art. 8 e che, in caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 del più volte citato decreto-legge n. 382 del 1992, le modalità della certificazione di che trattasi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Ravvisata la necessità di indicare le modalità delle predette certificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione della copertura per l'anno 1992, nelle misure minime indicate in premessa, rispettivamente del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.

Art. 2.

I certificati concernenti la dimostrazione della copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale e del costo complessivo del servizio degli acquedotti contengono l'analisi dei costi di gestione dei servizi con riferimento alle spese per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per i trasferimenti e per gli ammortamenti. Sono, inoltre, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tariffe e contribuzioni, per i servizi a domanda individuale, e solo da tariffe per il servizio degli acquedotti.

Il certificato concernente la dimostrazione della copertura minima del costo complessivo del servizio di nettezza urbana contiene l'analisi dei costi con riferimento alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, a quelle per lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico ed a quelle per altri servizi. Sono, inoltre, specificati gli oneri relativi al personale, all'acquisto di beni e servizi, ai trasferimenti ed agli ammortamenti. Sono, infine, indicate le entrate, sia accertate che riscosse, provenienti da tassa e da altre entrate.

Le certificazioni contengono, inoltre, un apposito riquadro destinato all'indicazione del tasso di copertura determinato nel modo seguente:

Servizi a domanda individuale (quadri 2.1 - 2.2):

rapporto tra il totale degli accertamenti di entrata indicati a colonna H, riga A ed il totale degli impegni di spesa indicati a colonna E, riga 21 - I.

Servizio nettezza urbana (quadro 3):

rapporto tra il valore degli accertamenti di entrata indicato a colonna F, riga A, relativo alla sola tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritti a ruolo ed il totale degli impegni di spesa indicati a colonna E, riga 3 - I.

Servizio degli acquedotti (quadro 4):

rapporto tra il valore degli accertamenti di entrata indicato a colonna F, riga A, relativo alle tariffe, ed il totale degli impegni di spesa indicato a colonna E, riga I.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se in tutto o in parte negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per i comuni di quella regione ed ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano per i comuni delle rispettive province. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale ed una copia autenticata. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina nel formato cm 21 × 29,7 sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1993.

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente ad altri enti.

Art. 5.

Le certificazioni che risultino incomplete oppure redatte su modelli non idonei alla lettura ottica per caratteristica ovvero per modalità di compilazione, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1992

CODICE ENTE

QUADRO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della provincia oppure comunità montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.

LUOGO DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO EI REVISORI
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI

NO

QUADR · 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Asili nido	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		Personale:oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		COSTI DI GESTIONE				
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO ______ DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SECRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

QUADRO 3

ESISTENTE SI
NO

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE: Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Totale parziale	I	L	L	L	L	
3=1+2	P	L	L	L	L	
Altri servizi	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Totale	I	L	L	L	L	
5=3+4	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo	Altre entrate	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1992
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI
NO

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ______ °/°

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1992

CODICE ENTE

QUADRO 1

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del comune;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.

LUOG. DATA

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO	IL RAGIONIERE	IL SINDACO	IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(S ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI NO

QUADR 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N
Asili nido	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

QUADRO 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale:oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe F	Da contributi finalizzati G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI

NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni 1	I	L	L	L	L	N
	P	L	L	L	L	
Smaltimento rifiuti strade ed aree 2	I	L	L	L	L	N
	P	L	L	L	L	
Totale parziale 3=1+2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	
Altri servizi 4	I	L	L	L	L	N
	P	L	L	L	L	
Totale 5=3+4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo F	Altre entrate G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 1992
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL SINDACO (Sig. ....)

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI
NO

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° del

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° del

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
$		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del °/°

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

DATA

IL SEGRETARIO IL RAGIONIERE IL SINDACO

(Sig. ....) (Sig. ....) (Sig. ....)

IL REVISORE O IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sig. ....

OTTICA

LETTURA

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI
ANNO 1992

CODICE ENTE

QUADRO 1

CONSORZIO DI	
PROVINCIA DI	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del consorzio;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte.

[illegible] [illegible]

Bollo dell'ente

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

[illegible] PRESIDENTE (Sig. ....)

IL [illegible] DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

LETTURA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

ESISTENTI SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Alberghi, case di riposo e di ricovero	I	L	L	L	L	
1	P	L	L	L	L	N ☐
Alberghi diurni e bagni	I	L	L	L	L	
2	P	L	L	L	L	N ☐
Asili nido	I	L	L	L	L	
3	P	L	L	L	L	N ☐
Convitti, campeggi case per vacanze, ecc.	I	L	L	L	L	
4	P	L	L	L	L	N ☐
Colonie e soggiorni stag., stabilimenti termali	I	L	L	L	L	
5	P	L	L	L	L	N ☐
Corsi extra scolastici di insegnamento	I	L	L	L	L	
6	P	L	L	L	L	N ☐
Giardini zoologici e botanici	I	L	L	L	L	
7	P	L	L	L	L	N ☐
Impianti sportivi	I	L	L	L	L	
8	P	L	L	L	L	N ☐
Mattatoi pubblici	I	L	L	L	L	
9	P	L	L	L	L	N ☐
Mense	I	L	L	L	L	
10	P	L	L	L	L	N ☐
Mercati e fiere attrezzati	I	L	L	L	L	
11	P	L	L	L	L	N ☐
Parcheggi custoditi e parchimetri	I	L	L	L	L	
12	P	L	L	L	L	N ☐
Pesa pubblica	I	L	L	L	L	
13	P	L	L	L	L	N ☐

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui (continua)

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig.

OTTICA

LETTURA

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Q ... 2.2

Servizi di cui al D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale:oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizi turistici diversi	I	L	L	L	L	
14	P	L	L	L	L	N
Spurgo di pozzi neri	I	L	L	L	L	
15	P	L	L	L	L	N
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I	L	L	L	L	
16	P	L	L	L	L	N
Trasporti di carni macellate	I	L	L	L	L	
17	P	L	L	L	L	N
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I	L	L	L	L	
18	P	L	L	L	L	N
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I	L	L	L	L	
19	P	L	L	L	L	N
Altri	I	L	L	L	L	
20	P	L	L	L	L	N
Totali	I	L	L	L	L	
21= 1+.........+20	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Da tariffe F	Da contributi finalizzati G	Totale H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti di colonna H riga A e il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Sig. ....

IL SECRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE (Sig. ....)

LUOGO

LETTURA

SERVIZIO NETTEZZA URBANA

CODICE ENTE

ESISTENTE SI NO

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ... del ...

trasmessa al Ministero delle Finanze con nota n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Smaltimento rifiuti solidi urbani interni 1	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Smaltimento rifiuti strade ed aree 2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Totale parziale 3=1+2	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	
Altri servizi 4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N
Totale 5=3+4	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	

ENTRATE		Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani iscritta a ruolo	Altre entrate	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A	L	L	L
RISCOSSIONI	R	L	L	L

In complesso, tenuto conto della spesa per lo smaltimento dei rifiuti e delle tasse già iscritte a ruolo, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti (colonna F riga A) e il totale parziale degli impegni di colonna E riga 3 è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti (iscrizioni a ruolo) effettuati nell'esercizio per il tributo relativo al 199_
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per qualsiasi titolo

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE ....

OTTICA

LETTURA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

ESISTENTE SI
NO

QUADRO 4

La tariffa per l'acquedotto è stata istituita con delibera n° ... del ...

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n° ... del ...

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DENOMINAZIONE		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I	L	L	L	L	
	P	L	L	L	L	N

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	L
RISCOSSIONI	R	L

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del ... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....) IL RAGIONIERE (Sig. ....) IL PRESIDENTE (Sig. ....)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (Sig. ....)

OTTICA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 ottobre 1992.

Autorizzazione all'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., in Castel Maggiore, al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive CEE numeri 84/528, 86/295 e 86/296.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 586, n. 593, n. 594, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/528, 86/295, 86/296;

Vista l'istanza con la quale l'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., con sede in Castel Maggiore (Bologna), via Bentini, 9, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopra citate;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che il richiedente ha i requisiti previsti in allegato I alla direttiva CEE n. 84/532;

Decretano:

Art. 1.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea esercita il controllo di conformità dei prodotti al tipo certificato.

L'I.C.E. nei casi previsti e con le procedure e modalità indicate nelle direttive, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

L'I.C.E. - Istituto certificazione europea comunica alle amministrazioni competenti, con periodicità trimestrale, tutti i provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

92A5025

DECRETO 30 ottobre 1992.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività alla riassicurazione attiva nel ramo vita I.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1989-1991 con cui la rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 24 aprile 1992 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività alla riassicurazione attiva nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 222434 del 20 luglio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Societé Vie, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività alla riassicurazione attiva nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5051

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 ottobre 1992.

Modificazione alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti relativamente a quelli iscritti presso il compartimento marittimo di Crotone.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che in base al citato decreto 18 luglio 1959 le sigle relative al compartimento marittimo di Crotone sono le seguenti:

Crotone	CR
Catanzaro Marina	1-CR
Cirò Marina	2-CR
Cariati	3-CR
Sant'Angelo di Rossano	4-CR
Corigliano Calabro	5-CR
Trebisacce	6-CR

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1992, nel quale tra gli uffici marittimi elevati ad uffici circondariali marittimi figura quello di Sibari, compreso nel compartimento marittimo di Crotone;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo «Trebisacce», del compartimento marittimo di Crotone, aggiungasi:

Sibari - sigla assegnata: 7-CR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1992

Il Ministro: TESINI

92A5049

DECRETO 8 ottobre 1992.

Modificazione alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti relativamente a quelli iscritti presso il compartimento marittimo di Pesaro.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959, e successive modificazioni, all'ufficio circondariale marittimo di Pesaro, all'ufficio locale marittimo di Fano e alle delegazioni di spiaggia di Marotta e di Gabicce a Mare, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Ancona, furono attribuite, rispettivamente, le sigle 11-AN, 12-AN, 13-AN e 14-AN;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1992, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il suddetto ufficio circondariale marittimo di Pesaro è stato elevato a capitaneria di porto;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo «Falconara Marittima», del compartimento marittimo di Ancona, aggiungasi:

compartimento marittimo di Pesaro - sigla assegnata: PS;

compartimento marittimo di Fano - sigla assegnata: 1-PS;

compartimento marittimo di Marotta - sigla assegnata: 2-PS;

compartimento marittimo di Gabicce a Mare - sigla assegnata: 3-PS.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 11-AN, 12-AN, 13-AN e 14-AN rispettivamente all'ufficio circondariale marittimo di Pesaro (ora capitaneria di porto), all'ufficio locale marittimo di Fano e alle delegazioni di spiaggia di Marotta o Gabicce a Mare, ora compresi nel compartimento marittimo di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: TESINI

92A5048

DECRETO 8 ottobre 1992.

Modificazione alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti relativamente a quelli iscritti presso il compartimento marittimo di Termoli.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 all'ufficio circondariale marittimo di Termoli, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Pescara, fu attribuita la sigla 2-PC;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1992, n. 329, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992, con il quale il suddetto ufficio circondariale marittimo di Termoli è stato elevato a capitaneria di porto;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni:

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo «Tremiti (isole)», del compartimento marittimo di Manfredonia, aggiungasi:

compartimento marittimo di Termoli - sigla assegnata: TM.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 per la parte che concerne l'attribuzione della sigla 2-PC all'ufficio circondariale marittimo di Termoli, ora capitaneria di porto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: TESINI

92A5050

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 ottobre 1992.

Costituzione della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 7 e 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1992, n. 177, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 19 settembre 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i compensi ai componenti delle commissioni;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento economico di missione;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1981, n. 1260, con il quale è stata istituita presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile una commissione tecnico scientifica per lo studio dei problemi di carattere sanitario concernenti la protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza nella stessa materia, successivamente ricostituita con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3/054/1 EMER rep. n. 540 del 12 aprile 1988 con la nuova denominazione di «Commissione sanitaria tecnico-scientifica», con compiti di studio sui problemi sanitari concernenti la protezione civile e consultivi per quanto riguarda l'attività sanitaria negli interventi di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1982, n. 1282, con cui è stata istituita presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile una commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986, relativo all'articolazione della commissione interdisciplinare istituita con decreto 8 gennaio 1982, n. 1283, in sei sezioni corrispondenti a settori di rischio e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 9 della citata legge n. 225/92 che prevede l'istituzione della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

Considerata altresì l'opportunità di mantenere compatibilmente con le indicazioni espressamente fornite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la struttura della preesistente commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi all'individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile, in quanto la stessa appare tuttora adeguata alle esigenze di protezione civile;

Considerata l'opportunità che le attività sino ad ora svolte dalla predetta commissione sanitaria tecnico-scientifica siano previste e disciplinate all'interno della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi mediante la costituzione di una apposita sezione di rischio:

Decreta:

CAPO I

Costituzione

Art. 1.

1. È costituita presso il Dipartimento della protezione civile la «Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi», nel seguito indicata con il termine «Commissione», quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale di protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.

2. La «Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» sostituisce la «Commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile» e la «Commissione sanitaria tecnico-scientifica», citate in premessa.

Art. 2.

1. La commissione è presieduta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, con funzioni di vice presidente.

2. In caso di mancata delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, la presidenza della commissione è assunta da un delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. La commissione si articola nelle seguenti sezioni corrispondenti ai vari settori di rischio:

sezione I - Rischio sismico;
sezione II - Rischio nucleare;
sezione III - Rischio vulcanico;
sezione IV - Rischio idrogeologico;
sezione V - Rischio chimico, industriale ed ecologico;
sezione VI - Rischio trasporti, per terra per mare e per cielo;
sezione VII - Rischio sanitario.

2. Ciascuna sezione è composta da un presidente di sezione da nove esperti e da un segretario. Degli esperti fa parte un rappresentante dei servizi tecnici nazionali che svolga attività corrispondente a quella delle sezioni di rischio di cui al precedente comma.

Art. 4.

1. Il coordinatore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di previsione e prevenzione svolge l'incarico di segretario della commissione ed i coordinatori dei servizi corrispondenti ai settori di rischio di cui all'art. 3, svolgono l'incarico di segretario delle rispettive sezioni.

2. Con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile sarà disposta la nomina del vice presidente della commissione, del segretario della commissione, dei presidenti delle sezioni, degli esperti e dei segretari per ciascuna sezione.

Art. 5.

1. Nell'ambito della commissione opera, per fini di coordinamento e di indirizzo, il Comitato dei presidenti di sezione composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, che lo presiede, dal vice presidente della commissione, dai presidenti delle sezioni della commissione stessa e da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

CAPO II

Modalità organizzative e di funzionamento

Art. 6.

1. La commissione si riunisce di regola per singole sezioni di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a sezioni congiunte.

2. La commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli.

3. Nei casi di eventi di particolare rilevanza su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la commissione provvede ad effettuare ricognizioni in loco, sia a carattere collegiale che da singoli esperti componenti della commissione, al fine di pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a proposte sulle possibili azioni da intraprendere.

4. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile la commissione provvede altresì all'avvio di indagini su specifici problemi connessi a situazioni di rischio, da affidarsi a singoli componenti delle sezioni od a gruppi di lavori.

Art. 7.

1. Le convocazioni per le riunioni della commissione e del comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal presidente della commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i casi di urgenza in cui può avvenire *ad horas*, di almeno dieci giorni su specifico ordine del giorno.

2. Le sedute della commissione, del comitato dei presidenti di sezione e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, di almeno un terzo.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I componenti della commissione hanno facoltà di inserire nel verbale delle riunioni la motivata dichiarazione del loro eventuale dissenso.

5. Qualora i componenti della commissione non partecipano a tre riunioni consecutive, il comitato dei presidenti, previo avviso agli interessati, ne può proporre al Ministro per il coordinamento della protezione civile la decadenza.

Art. 8.

1. Il comitato dei presidenti di sezione è convocato per l'esame di questioni di rilevanza generale che interessino le varie sezioni, nei casi in cui il Ministro non ravvisi la necessità di convocare la commissione in seduta plenaria.

2. Il comitato dei presidenti di sezione si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di stabilire le linee programmatiche dell'attività nelle singole sezioni della commissione.

CAPO III

Spese di funzionamento

Art. 9.

1. Ai componenti della commissione ed ai segretari competono i gettoni di presenza per le giornate di partecipazione alle sedute nella misura prevista da apposito decreto che sarà emanato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministero del tesoro.

2. Ai componenti della commissione che siano pubblici dipendenti compete altresì, per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha sede l'amministrazione di appartenenza il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.

3. Ai componenti della commissione, estranei alla pubblica amministrazione compete, per prestazioni svolte in località diverse rispetto alla loro abituale residenza, il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della commissione gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A5026

ORDINANZA 4 novembre 1992.

Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2307/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 di delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile, delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1992 con la quale è stato approvato il decreto-legge relativo ad interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre-ottobre 1992, in corso di pubblicazione;

Considerato che nella notte del 30 ottobre 1992 e nei successivi giorni del 31 ottobre e 1° novembre 1992 ulteriori violenti nubifragi si sono abbattuti nella regione Toscana creando ulteriori e gravissimi danni alle popolazioni;

Vista la risoluzione del 3 novembre 1992 con la quale all'unanimità, l'ottava commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera impegna, tra l'altro, il Governo a disporre nelle zone della regione Toscana danneggiate dai violenti nubifragi dell'ottobre 1992 le sospensioni dei termini a decorrere dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 1992 con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato autorizzato ad emanare ordinanza di sospensione di termini a favore delle popolazioni toscane danneggiate dai violenti nubifragi del mese di ottobre 1992;

Vista la nota n. 397 del 4 novembre 1992 con la quale la regione Toscana ha comunicato l'elenco dei comuni danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza si applica a favore dei soggetti residenti in data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 2 ovvero di quelli che svolgono nelle predette località attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, ancorché aventi residenza o sede diversa.

2. I comuni della regione Toscana dichiarati danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1992 sono di seguito elencati:

provincia di Siena:

Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, Siena;

provincia di Pisa:

Pomarance, Volterra, Pontedera, Chianni, Fauglia, Lari, Montecatini Val di Cecina, Terricciola, Palaia, San Miniato, Ponsacco, Laiatico, Capannoli, Riparbella, Lorenzana, Castelnuovo Val di Cecina, Montopoli Val d'Arno, Casciana Terme, Santa Maria a Monte, Orciano;

provincia di Livorno:

Collesalvetti, Suvereto, Campiglia Marittima, Piombino, Rio Marina;

provincia di Firenze:

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castel Fiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Val d'Arno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi,

Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzio, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vinci;

provincia di Arezzo:

Arezzo, Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemigniaio, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Pieve S. Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, S. Sepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini;

provincia di Pistoia:

Abetone, Agliana, Buggiano, Cutigliano, Marliana, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Chiesina Uzzanese, Larciano, Massa e Cozzile, Montale, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, Uzzano;

provincia di Lucca:

Castiglione Garfagnana, Forte dei Marmi, Minucciano, Pescaglia, Piazza al Serchio, Seravezza, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pieve Fosciana, Porcari.

Art. 2.

1. A decorrere dal 31 ottobre 1992 fino al 30 aprile 1993 sono sospesi:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro;

b) i termini anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Art. 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 31 ottobre 1992 al 30 aprile 1993 a norma dell'articolo precedente, possono essere eseguiti fino al 30 maggio 1993 dai contribuenti di cui all'art. 1.

2. I contribuenti indicati nell'art. 1 tenuti, successivamente alla data del 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 31 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 30 aprile 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine così come prorogato di prestazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è prorogato di tre mesi.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'art. 2, comma 1, sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'art. 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i vesamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per il periodo di imposta in corso alla data del 31 ottobre 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo art. 7.

4. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'art. 1 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di maggio 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti avverrà senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Art. 5.

1. Per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 31 ottobre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, ma egualmente ammissibili ai benefici di cui alla presente ordinanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento delle attività industriale, commerciale e artigiana nella località di cui al comma 1, e che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

4. Tutti gli atti istanze, certificazioni e documenti, relativi ai benefici di cui alla presente ordinanza, sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese varie.

Art. 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 sono sospesi nel periodo 31 ottobre-31 dicembre 1992 i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 31 ottobre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica devono effettuarsi gratuitamente e possono avere luogo anche ad instanze di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sotto indicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 31 ottobre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A5100

ORDINANZA 4 novembre 1992.

Differimento dei termini previsti dall'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, come integrata con ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992. (Ordinanza n. 2308/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 di delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozioni di iniziative anche normative, nonché di ogni altra funzione ed attività attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992, con la quale, a seguito della situazione di emergenza verificatasi a causa degli eventi alluvionali dei giorni 9 e 11 aprile 1992 è stata disposta la sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dai predetti eventi nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

Vista l'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, con la quale sono stati estesi i benefici previsti dalla predetta ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 ad altre località, dove si sono riscontrate situazioni di emergenza assimilabili a quella verificatasi nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

Viste le numerose e pressanti richieste pervenute tendenti ad ottenere una proroga, fino al 31 dicembre 1992, dei termini in materia contributiva e fiscale a favore dei soggetti e degli operatori economici, residenti o che svolgono la loro attività, da data anteriore al 9 aprile 1992, nelle località indicate nelle due ordinanze sopracitate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 1992 con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato autorizzato, a causa del perdurare delle conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali, ad emanare ordinanza di proroga dei termini in favore delle predette zone già beneficiarie di precedenti sospensioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare il testo unico delle imposte sui redditi approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 29 settembre 1973, n. 600; 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed il decreto-legge 18 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 in favore dei soggetti e degli operatori economici, residenti o che svolgono la loro attività nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli, oppure dei soggetti e degli operatori economici, residenti o che svolgono la loro attività nelle località elencate nell'ordinanza n. 2285/FPC in data 17 giugno 1992, sono prorogate fino al 31 dicembre 1992. Pertanto fino a tale data sono sospesi:

1) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro;

2) i termini anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Art. 2.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1992 dai contribuenti di cui all'art. 1.

I contribuenti indicati nell'art. 1, tenuti successivamente alla data del 9 aprile 1992 e fino al 31 dicembre 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 9 aprile 1992 al 31 dicembre 1992.

L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni.

Il termine di presentazione della dichiazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è prorogato di tre mesi.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti dal 9 aprile al 31 dicembre 1992 sono prorogati di mesi tre. La stessa disposizione si applica ai relativi versamenti i cui termini scadono nel suddetto periodo; il versamento della seconda od unica rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'art. 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992;

il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al febbraio 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5, del medesimo art. 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'art. 1 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di febbraio 1993.

Art. 3.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di gennaio 1993 in cinque rate.

Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 28 febbraio 1993.

Art. 4.

Restano valide le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 e quelle di cui all'articolo unico, comma 2, dell'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A5101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Il giorno 26 agosto 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 febbraio 1992, n. 219, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1992.

In conformità all'art. 25, la convenzione entrerà in vigore il 1° dicembre 1992.

92A5027

Nomina del console di seconda categoria in Cartagena (Colombia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Augusto Mainero è nominato console di seconda categoria in Cartagena (Colombia).

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 25 agosto 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 280

Nomina del console di seconda categoria in Atlanta (Stati Uniti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il sig. John Munna è nominato console di seconda categoria in Atlanta (Stati Uniti).

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 16 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 238

92A5060

Determinazione della circoscrizione consolare del vice consolato di seconda categoria in Temuco (Cile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato in Temuco (Cile), alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santiago, è determinata come segue: la provincia di Cautin della IX regione e la provincia di Malleco

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5028

Istituzione del vice consolato di seconda categoria in Maseru (Lesotho)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Maseru (Lesotho) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Maputo, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Lesotho.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 237

92A5032

Conferma nell'incarico del console di seconda categoria in Santa Cruz de La Sierra (Bolivia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Fausto Barbonari è confermato nell'incarico di console di seconda categoria in Santa Cruz de La Sierra (Bolivia) per un periodo di due anni a decorrere dall'11 agosto 1992.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 16 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 239

92A5055

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Nelson (Nuova Zelanda)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria in Nelson (Nuova Zelanda) è soppressa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà in seguito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1992

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 269

92A5056

Soppressione del consolato di seconda categoria in Colon (Panama)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di seconda categoria in Colon (Panama) è sopresso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 1992

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 276

92A5057

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Traiguen (Cile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Traiguen (Cile) è sopressa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 281

92A5058

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Sarandi (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Sarandi (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 240

92A5029

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Wolverhampton (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Wolverhampton (Gran Bretagna) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Birmingham (Gran Bretagna), posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Londra, è determinata come segue: la parte meridionale del West Midlands, la contea del Warwickshire, i distretti del Worchester della contea di Hereford e Worcester più la parte settentrionale del West Midlands.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 239

92A5030

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Townsville (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Townsville (Australia) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Townsville (Australia) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Brisbane, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Hinchimbrook, Townsville, Thuringowa. Dabrymple, Charters Towers e Ayr.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1992
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 238

92A5031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Consorzio Fonderie S.C.M. (Gruppo S.C.M.), con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì),
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ducati energia, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ducati energia, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria ceramica emiliana, con sede in S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia),
per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria ceramica emiliana, con sede in S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia),
per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Castelli, con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferentino (Frosinone), Firenze, Imola (Bologna) e Ozzano Emilia (Bologna):
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori,, con sede in Reggio Emilia e unità di Albinea (Reggio Emilia), Reggio Emilia e Rieti,
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Resider, con sede in Rottofreno, frazione S. Nicolò a Trebbia (Piacenza) e unità di Rottofreno, frazione S. Nicolò a Trebbia (Piacenza):
per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 7 aprile 1992.
Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1991 con decorrenza 16 dicembre 1991.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alfa Chemicals italiana, con sede in Bologna e unità di Bulciago (Como), Pontecchio M. (Bologna) e uffici di Milano,
per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Pollini, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì) e unità di Gatteo (Forlì),
per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie ceramiche Cisa - Cerdisa, con sede in Modena e unità di Modena e provincia, sede amministrativa in Fiorano Modenese (Modena),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

13) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Co.Re.Zoo., con sede in Bologna e unità di Imola (Bologna),
per il periodo dal 31 agosto 1991 all'8 dicembre 1991.
Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991 con decorrenza 31 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

14) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna),
per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991

15) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna):
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

16) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mikron, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna),
per il periodo dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 16 settembre 1991.

17) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mikron, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unità di Villanova di Castenaso (Bologna),
per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.

18) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.L.A. - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna) e ufficio di Zola Predosa (Bologna),
per il periodo dal 19 febbraio 1992 al 18 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 19 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sicilmontaggi, con sede in Siracusa e unità di Gela (Caltanissetta),
per il periodo dal 20 agosto 1991 al 19 febbraio 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1991 con decorrenza 20 agosto 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ali Cienme A.C.M., con sede in Vasto (Chieti) e unità di Piazzano di Atessa (Chieti) e S. Lazzaro di Savena (Bologna),
per il periodo dal 5 agosto 1991 al 4 febbraio 1992.
Contributo addizionale: no, dal 23 agosto 1991 in amministrazione controllata.
Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1991 con decorrenza 5 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. I.L.F.I. - Industria laterizi F.lli Iezzi, con sede in Torre de' Passeri (Pescara) e unità di Torre de' Passeri (Pescara),
per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1° luglio 1992
Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sclavo, con sede in Siena e unità di Siena e Sovicille (Siena), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S. Bigagli & C., con sede in Prato (Firenze) e unità di Prato (Firenze),
per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sirio Panel, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unità di di Montevarchi (Arezzo) e S. Casciano Val di Pesa (Firenze),
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Radaelli Tecna, con sede in Milano e unità di Gardone Val trompia (Brescia),
per il periodo dal 30 marzo 1992 al 27 settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.A.C. - Stampaggi industriali assemblaggi carrozzerie, con sede in Bergamo e unità di Pontriolo Nuovo (Brescia),
per il periodo dal 2 marzo 1992 al 30 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 3 marzo 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno),
per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 19 aprile 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12208/28.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.O. - Industrie riunite ex I.T.T., con sede in Beinasco (Torino), sede centrale di Beinasco (Torino), unità di Wai Assauto (Asti),
per il periodo dal 28 giugno 1992 al 27 dicembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Terzago, con sede in Gravellona Toce (Novara) e unità di Gravellona Toce (Novara),
per il periodo dal 2 marzo 1992 al 30 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di S. Nicola la Strada (Caserta),
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di Ercolano (Napoli),
per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La fucinatura di L. Carbone con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Napoli,
per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Silteca, con sede in Napoli e unità di Napoli,
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli),
per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno),
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unità di Villaricca (Napoli),
per il periodo dall'8 gennaio 1992 al 7 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 8 gennaio 1992.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tricom, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e unità di Tezze sul Brenta (Vicenza),
per il periodo dal 20 febbraio 1992 al 5 luglio 1992;
art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La nuova meccanica navale, con sede in Napoli, unità produttive e ufficio di Napoli,
per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Newco, con sede in Avellino e unità di Pianodardine (Avellino),
per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige Ferroviaria, con sede in Napoli e unità di Casagiove (Caserta),
per il periodo dal 16 febbraio 1991 al 15 agosto 1991.
Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 16 febbraio 1991.

13) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Campagnolo, con sede in Vicenza e unità di Vicenza e Arzignano (Vicenza),
per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991.

14) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe & Fratelli, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino),
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione controllata):
Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

15) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona e unità di Verona,
per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

16) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Group - Gruppo Zambon, con sede in Vicenza e unità di Bresso (Milano), Cormano (Milano), Lonigo (Vicenza) e Vicenza,
per il periodo dal 22 luglio 1991 al 21 gennaio 1992.
Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1991 con decorrenza 22 luglio 1991.

17) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 22 luglio 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Group - Gruppo Zambon, con sede in Vicenza e unità di Bresso (Milano), Cormano (Milano), Lonigo (Vicenza) e Vicenza,
per il periodo dal 22 gennaio 1992 al 21 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 22 gennaio 1992.

18) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Research - Gruppo Zambon, con sede in Vicenza e unità di Bresso (Milano) e Cormano (Milano),
per il periodo dal 22 luglio 1991 al 21 gennaio 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 22 gennaio 1992.

19) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Research - Gruppo Zambon, con sede in Vicenza e unità di Bresso (Milano) e Cormano (Milano),
per il periodo dal 22 gennaio 1992 al 21 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 22 gennaio 1992.

20) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Martinello industria gomma, con sede in Legnaro (Padova) e unità di Legnaro (Padova),
per il periodo dall'11 novembre 1991 al 1° marzo 1992:
art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

21) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori, interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta),
per il periodo dal 23 febbraio 1991 al 22 agosto 1991.
Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1991 con decorrenza 23 febbraio 1991.

22) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige armamento con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta),
per il periodo dall'11 ottobre 1991 al 23 febbraio 1992:
art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 23 agosto 1991.

23) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.M., con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta),
per il periodo dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992.
Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1991 con decorrenza 12 agosto 1991.

24) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio F.lli D'Anna, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli),
per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

25) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.P.D. - Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli),
per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992.
Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991.

26) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Conceria modello, con sede in Avellino, unità di Solofra,
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli),
per il periodo dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991.
Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1991 con decorrenza 18 febbraio 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Cuorgnè, con sede in Courgnè (Torino) e unità di Courgnè (Torino),
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 9 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vita farmaceutici, con sede in Torino e unità di Torino,
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Desio (Milano) e unità di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lavorazione italiana cuoi orologi con sede in Alessandria e unità di Alessandria,
per il periodo dal 1° aprile 1992 al 12 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rayton Fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e unità di Cherasco (Cuneo),
per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rayton Fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e unità di Cherasco (Cuneo),
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Cortemilia (Cuneo), magazzino e uffici centrali di Alba (Cuneo),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 22 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini, con sede in Torino e unità di Livorno, div. componenti meccanici,
per il periodo dal 23 settembre 1991 al 22 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1991 con decorrenza 23 settembre 1991

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 23 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini, con sede in Torino e unità di Livorno, div. componenti meccanici,
per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società industriale Cardana - S.I.C., con sede in Ornavasso (Novara) e unità di Ornavasso (Novara),
per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SKF Industrie, con sede in Torino e unità nazionali,
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

13) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Atea, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli),
per il periodo dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991.
Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1991 con decorrenza 27 agosto 1990.

14) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 27 agosto 1990, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Atea, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli),
per il periodo dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991.
Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1991 con decorrenza 27 febbraio 1991.

15) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filati Bertrand, in amministrazione straordinaria, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Pignataro Maggiore (Napoli), Vigliano Biellese e Massazza (Vercelli),
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

16) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aspera, dal 18 dicembre 1991 *Whirlpool Italia Divisione Aspera*, con sede in Torino e unità di Riva di Chieri e Torino,
per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992.
Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991.

17) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aspera, dal 18 dicembre 1991 *Whirlpool Italia Divisione Aspera*, con sede in Torino e unità di Riva di Chieri e Torino,
per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992.

18) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Forneria, con sede in Novara e unità di Ala (Trento) e Cornaredo (Milano),
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

19) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. F.I.L. - Filati industriali lavorati, con sede in Chieri (Torino) e unità di Chieri (Torino),
per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 22 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 23 dicembre 1991.

20) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Framatome Connectors Italia già *Burndy Electra*, con sede in Torino, strada del Francese 137 e unità di Torino,
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

21) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. TRW Sipea, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Bricherasio (Torino), Nichelino (Torino), None (Torino) e Torino,
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

22) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. TRW Sipea, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Bricherasio (Torino), Nichelino (Torino), None (Torino) e Torino,
per il periodo dal 6 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

23) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valeo, con sede in Santena (Torino) e unità di Mondovì (Cuneo),
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

24) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglieria Ragno, con sede in Desio (Milano) e unità di Valduccia e Borgosesia (Vercelli),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

25) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italiana lini, con sede in Biella Cossila S. Giovanni (Vercelli) e unità di Biella Cossila S. Giovanni (Vercelli),
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

26) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Octir industriale, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli),
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

27) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Octir industriale, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli),
per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

28) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dea, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e Moncalieri (Torino),
per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

29) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dea, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e Moncalieri (Torino),
per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

30) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Iso-Talco, con sede in Pinerolo (Torino) e unità di Pinerolo (Torino),
per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 16 giugno 1992.
Art. 2, comma 4, legge n. 223/91.
Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991.

31) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Romagnano Sesia (Novara),
per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992.

32) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Carinaro e Gricignano d'Aversa (Caserta),
per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Messina),
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AVIS - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli),
per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sofer, con sede in Napoli e unità di Pozzuoli (Napoli),
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferro sud, con sede in Matera e unità di Matera,
per il periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1991 con decorrenza 25 novembre 1991.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Pavia,
per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Osram, con sede in Milano e unità di Milano,
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.M.E.S. - Industria meccanica e stampaggio, con sede in Sumirago (Varese) e unità di Sumirago (Varese),
per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zenith Industries ex *T.A.W.I.*, con sede in Brescia e unità di mag. perif. in Alessandria, Treviso, Messina, Monticello (Brescia), Nave (Brescia) e Sarezzo (Brescia),
per il periodo dal 20 dicembre 1991 al 26 aprile 1992.
Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
Contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 20 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Crouzet, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), Zingonia (Bergamo).
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ombre, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano).
per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con sede in Varese e unità di Valle Olona (Varese), Varese, Venegono Inferiore e Superiore (Varese).
per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Geotech, con sede in Modena e unità nazionali,
per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lovere sidermeccanica, con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Lovere (Bergamo), Pisogne (Brescia).
per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fillattice dir O.M.M., con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano).
per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sirlite, con sede in Milano e unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese), uffici di Milano.
per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1992 con decorrenza 1° febbraio 1992.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Forno Allione-Berzo Demo (Brescia).
per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

13) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia),
per il periodo dal 21 dicembre 1991 al 3 maggio 1992;
art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

14) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Abb Kent Taylor, con sede in Milano e unità di Lenno (Como),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

15) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bendix H.V.S. Italia, con sede in Milano e unità di Milano,
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

16) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Prod-El Prodotti elettronici, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano),
per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

17) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Feditał, con sede in Roma e sede amministrativa Milano e unità nazionali,
per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991.

18) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.S.P. Nova, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano),
per il periodo dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991.
Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 10 giugno 1991.

19) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 10 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.S.P. Nova, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano),
per il periodo dal 10 dicembre 1991 al 9 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991.

20) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unità di Limbiate (Milano),
per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991.

21) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Necchi compressori - Gruppo Necchi, con sede in Pavia e unità di Pavia,
per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

22) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Necchi Peraro già Necchi S.p.a. (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unità di Pavia,
per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

23) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Necchi Peraro già Necchi S.p.a. (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unità di Pavia,
per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 10 gennaio 1993.
Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 23 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. N U.I. Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova,
per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vandervell Italia, con sede in Brunico (Bolzano) e unità di Brunico (Bolzano),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Moessmer con sede in Brunico (Bolzano) e unità di Brunico (Bolzano),
per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Moessmer, con sede in Brunico (Bolzano) e unità di Brunico (Bolzano),
per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. FAES - Factory automation enginnering systems, con sede in Milano e unità di Genova,
per il periodo dal 4 novembre 1991 al 23 marzo 1992.
Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12210/4 del 25 giugno 1992.

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unità di Genova-Serra Riccò,
per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza maggio 1992.

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica universal, con sede in Modena e unità di Casalgrande (Reggio Emilia),
per il periodo dal 19 agosto 1991 al 17 settembre 1991.
Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1991 con decorrenza 19 agosto 1991.

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica universal, con sede in Modena e unità di Casalgrande (Reggio Emilia),
per il periodo dal 16 marzo 1992 al 17 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1992 con decorrenza 16 marzo 1992.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12251/7 del 27 luglio 1992.

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filati pettinati, con sede in Milano e unità di Fiume Veneto (Pordenone),
per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 17 febbraio 1992.

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), Genova, Genova-Sestri,
per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.
Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Speedline aluminia, con sede in Bolzano e unità di Bolzano,
per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.
Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992.

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Speedline aluminia, con sede in Bolzano e unità di Bolzano,
per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.
Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 19 luglio 1992.

92A5035

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 4 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 4 novembre 1992

Dollaro USA	1332,85
ECU	1677,39
Marco tedesco	853,30
Franco francese	252,12
Lira sterlina	2076,58
Fiorino olandese	758,55
Franco belga	41,49
Peseta spagnola	11,986
Corona danese	222,33
Lira irlandese	2253,18
Dracma greca	6,579
Escudo portoghese	9,580
Dollaro canadese	1071,08
Yen giapponese	10,867
Franco svizzero	955,45
Scellino austriaco	121,27
Corona norvegese	209,70
Corona svedese	226,79
Marco finlandese	270,74
Dollaro australiano	921 —

92A5102

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto 559/C.16528-XV-J(95) del 3 ottobre 1992 il dispositivo di sicurezza denominato: «AIR BAG» che la società Gallino componenti plastici S.p.a., con sede in Torino, intende importare dalla società Breed Automotive - U.S.A. che, a sua volta, sarà fornito alla società Fiat auto per la installazione su veicoli di sua produzione, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento e manipolazione per montaggio/smontaggio debbono avvenire in armonia con le direttive di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per manufatti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui tratta il comma «*B*» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

92A5061

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione dalle province di Napoli e Avellino.

Con decreto ministeriale n. 1/9539 del 25 settembre 1992, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.601.464.015, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.640.364.568 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/9444 del 1° ottobre 1992, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Avellino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 812.497.468, pari al 70% dell'importo di L. 1.160.710.668, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.162.714.878 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

92A5062

Concessione di proroga della dilazione del versamento delle entrate al commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio di riscossione della provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 1/9540 del 25 settembre 1992, al commissario governativo delegato provvisoriamente al servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993, per l'ammontare di L. 11.605.287.056, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.649.450.363 iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

92A5063

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 1 0 9 2 *

L. 1.200